



La tutela penale dal rumore La giurisprudenza della Cassazione innanzi alla fattispecie di cui all'articolo 659 del codice penale Lo stato dell'arte

1. Considerazioni introduttive

Il sistema punitivo contemplato dal codice penale vigente¹ seguendo una consolidata tradizione storica² configura le fattispecie di reato in forme dicotomiche. L'assetto duale delitti/contravvenzioni è risultato vieppiù consolidato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 in tema di depenalizzazione³ con l'introduzione nel sistema punitivo del cd. illecito amministrativo depenalizzato, senza, peraltro incidere sull'impostazione topografica e concettuale del sistema medesimo. Invero, al di là della miriade di fattispecie contravvenzionali sparse nella legislazione complementare, l'impostazione originaria del codice Rocco resta intonsa e salvaguardata.

L'epigrafe del III libro del codice penale italiano ci rassegna << le contravvenzioni in particolare>>⁴ per il tramite della *summa divisio* concernente le contravvenzioni di polizia e quelle inerenti l'attività sociale della pubblica amministrazione⁵ relegando nella prima oggettività riportata, quale contravvenzione concernente la tranquillità pubblica, la fattispecie oggetto delle presenti note di cui all'articolo 659⁶ c.p.

All'orizzonte giurisprudenziale in materia di salvaguardia della tranquillità pubblica dal disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone sono dedicate le note di cui ai punti che seguono.



2. Le fattispecie contravvenzionali prefigurate dall'art. 659 c.p.

Entrambe le fattispecie di cui all'art. 659 c.p. tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità⁷.

L'opera di ricognizione normativa ed il percorso di esegesi svolto dal supremo collegio rendono conto della portata pratica dell'operazione ermeneutica condotta nomofilatticamente dal Supremo Consesso giurisdizionale di piazza Cavour.

In punto di fatto, la ricostruzione della vicenda processuale che ha funto da leader in materia può essere ricostruita nei termini che seguono.

Con sentenza emessa in data 30/09/2015, depositata in data 10/12/2015, la Corte d'appello di Catanzaro confer-

mava la sentenza emessa dal tribunale di Castrovillari in data 26.09.2013, che aveva condannato il Campisano alla pena di un mese di arresto in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. meglio descritta nel capo di imputazione, in relazione a fatti accertati in data 4 agosto 2010. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173⁸ disp. att. cod. proc. pen.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. sostenendo l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 659 cod. pen. in relazione alle fonti sonore per effetto del disposto della legge n. 447 del 1995, trattandosi di illecito amministrativo.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. sostenendo che il reato di cui all'art. 659 cod. pen. è reato che presuppone il disturbo del riposo di una pluralità di persone quale condizione indispensabile per affermare la responsabilità penale; nel caso in esame, invece, l'unico soggetto "disturbato" era la persona offesa che ha sporto la querela, dunque il reato non sarebbe configurabile.

Eccepisce, infine, l'intervenuta estinzione del reato essendo decorso il termine di prescrizione massima alla data del 04.08.2015.

3. Le considerazioni in punto di diritto svolte dal supremo collegio

Il collegio per la nomofilassi da innanzitutto ragione al ricorrente⁹ per poi esporre in forme chiare e precise le considerazioni argomentative sulle quali si fonda la decisione presa. Si tratta di una ricognizione a tutto tondo della materia che ci occupa.

Ed invero, tenuto conto di quanto argomentato dalla Settima sezione penale, cui il ricorso era stato originariamente assegnato, i motivi di ricorso non possono ritenersi attinti da un giudizio di manifesta infondatezza che, tenuto conto del termine di prescrizione massima, interamente decorso alla data del 4.04.2016, comporta doverosamente l'obbligo per questa Corte di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

A norma dell'art. 578¹⁰ cod. proc. pen., tut-

tavia, la Corte è tenuta a decidere in ordine alle statuizioni civili di cui alla sentenza. Sul punto, non possono muoversi censure alla sentenza di appello che, nel ritenere sussistente il reato in esame, ha tratto la prova della configurabilità dell'illecito dalle testimonianze di numerosi soggetti oltre che degli agenti della guardia di finanza che, nel fare accesso al locale, avevano riscontrato che la musica era alta, tanto che intimavano al gestore di abbassare il volume. Quanto, poi, all'astratta idoneità di arrecare disturbo al riposo, è stata dimostrata con le numerose testimonianze valorizzate dal primo giudice¹¹.

Orbene, ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'appello¹², essendo invero configurabile il reato *de quo*. Sul punto, in particolare, giova, preliminarmente, porre in luce come l'art. 659, inserito nel codice penale nell'ambito della sezione I del Capo I del Libro III, tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato: quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici"; nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".

Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità¹³. In ogni caso, entrambe le fattispecie in questione tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità¹⁴.

Per quanto specificamente attiene alla fattispecie di cui al comma 1, se ne ritiene, in giurisprudenza, la natura di reato di pericolo concreto, sicché al fine della sua integrazione, è necessario verificare la effettiva idoneità della condotta, secondo una valutazione da compiere in concreto ed ex ante, ad arrecare disturbo al riposo o alle occupazioni di un numero indeterminato di persone¹⁵. E nel caso di attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la

quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio¹⁶, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare¹⁷, configurandosi in caso contrario un illecito civile che resta confinato nell'ambito dei rapporti di vicinato¹⁸. Peraltro, la dimostrazione della sussistenza di una situazione di pericolo concreto per la quiete pubblica può essere offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche alla stregua delle dichiarazioni dei soggetti disturbati¹⁹, potendo tale valutazione essere compiuta alla stregua di un parametro di comune esperienza, purché idoneo a "dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete"²⁰.

4. Considerazioni conclusive (in termini di fatto e di diritto circa i criteri che devono presiedere al corretto inquadramento della fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 659 c.p.)

Tanto osservato in termini di inquadramento generale, deve innanzitutto rilevarsi come si configuri del tutto coerente e puntuale, sul piano logico, la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il quale, sulla base delle testimonianze raccolte e della documentazione acquisita agli atti, è stato in grado di accertare, con apprezzamento "in fatto" certamente insindacabile in sede di legittimità²¹, come l'attività rumorosa determinata dall'esercizio commerciale "Beach Blast", peraltro inottemperante all'ordinanza sindacale che vietava di diffondere musica dopo le ore 24 e di diffondere musica all'esterno, avesse determinato una situazione di grave pregiudizio per la quiete pubblica e per il riposo delle persone, incidendo non soltanto sulla sfera personale dei lagnanti, ma anche sull'intera collettività condominiale.

Ciò che, nella specie, è stato adeguatamente accertato da parte del giudice di merito, attraverso un autentico vaglio di una serie cospicua di elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni rese dai soggetti dianzi indicati, nonché dagli accertamenti svolti dagli operatori della guardia di finanza in loco. In questa prospettiva, appare del tutto logica e congruamente motivata l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la circostanza che sia emerso come una pluralità di soggetti abbia patito un marcato disagio a cagione delle condotte moleste riferibili alle ordinarie attività del "Beach Blast" dimostra chiaramente la potenzialità diffusiva delle fonti di rumore, senz'altro idonee a determinare la concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice contestata. Onde ne deriva la piena sussistenza della fatti-

specie incriminatrice ipotizzata. Il percorso argomentativo svolto consente di confermare le statuizioni civili della sentenza impugnata²².

Forgiata negli indicati termini la fattispecie di cui all'articolo 659 codice penale, consente di cogliere appieno il senso dell'oggettività giuridica al cui presidio è posta; il bene giuridico categoriale è individuato nella pubblica tranquillità ed ad esso bisogna fare sempre riferimento per cogliere l'operatività della contravvenzione in parola onde trarne le debite conseguenze giuridiche in termini di punibilità della condotta²³.

***Docente di Diritto Internazionale Penale
Università Telematica Pegaso - Napoli**

- 1 - Approvato con R.D. 19 ottobre, n. 1398 e pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 251 del 26 ottobre 1930.
- 2 - Sulla quale vedi, per tutti, A. Cadoppi – P. Veneziani, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Cedam, Padova, 2010.
- 3 - Sulla quale vedi amplius G. Fiandaca E. Musco, *Diritto Penale, Parte Generale*, Zanichelli, Bologna, 2010.
- 4 - Agli articoli 650 e seguenti; dopo essersi occupato, nel libro II, dei <<delitti in particolare>> agli articoli 241 e seguenti del medesimo codice.
- 5 - Per la verità, nel 1996, con la legge numero 66 del 15 febbraio, il legislatore repubblicano ha aggiunto il titolo II bis avente ad oggetto le contravvenzioni inerenti alla tutela della riservatezza con precipuo riguardo all'ipotesi di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
- 6 - C.p. art.659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
- 7 - L'assunto riportato nel testo è dato per acquisito da Cass. Sez. III n. 30196 del 16 giugno 2017 (Ud 9 maggio 2017 Presidente: Ramacci Estensore: Scarcella Imputato: Campisano; massimata con la dicitura rumore. Fattispecie di cui all'art. 659 c.p.a cura dell'ufficio del massimario della Suprema Corte di Cassazione.
- 8 - Norme di attual., di coord. e trans. del C.P.P. disp. att.c.p.p. art. 173. Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto - 1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. 3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.
- 9 - Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
- 10 - C.p.p. art.578. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione - 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
- 11 - Valorizzazione, si badi bene, insindacabile in sede di legittimità; depone univocamente in tal senso il disposto di cui all'articolo 606 c.p.p.
- 12 - E condiviso anche da recente giurisprudenza della Corte; v., per tutte: Sez. 3, sentenza n. 1746 del 2017, Berna CONI, peraltro non massimata.
- 13 - Cfr. in termini Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ionie, Riv. 259194.
- 14 - Sull'importanza del bene giuridico nel sistema penale cfr. G. Fiandaca E. Musco, *Diritto Penale cit.*
- 15 - Cfr. Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, dep. 28/02/2012, Giaco masso e altro, Riv. 252075; Sez. 1, n. 44905 del 11/11/2011, dep. 2/12/2011, Mistretta e altro, Riv. 251462; Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007, dep. 7/01/2008, Guizzi e altro, Riv. 238814; Sez. 1, n. 40393 del 8/10/2004, dep. 14/10/2004, P.G. in proc. Sguizzato, Riv. 230643.
- 15 - Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, dep. 13/11/2013, Virgilio e altro, Riv. 257345; v., in termini, anche Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, dep. 05/06/2014, Ionie, Riv. 259194, relativa all'esercizio di una discoteca e del disturbo recato al riposo delle persone abitanti nell'edificio in cui era ubicato il locale.
- 16 - Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, dep. 20/12/2011, Tori, Riv. 251406.
- 17 - Così Sez. 1, n. 17825 del 23/04/2002, dep. 10/05/2002, Tonello ed altro, Riv. 221411; Sez. 1, n. 17670 del 19/03/2002, dep. 09/05/2002, Baratta e altro, Riv. 221294; Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997, dep. 5/02/1998, P.C. e Costantini, Riv. 209694; Sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, dep. 04/06/1996, Giuntini ed altro, Riv. 204796.
- 18 - V. Sez.3, n.11031 del 5/02/2015, Mentoli e altro, citata; Sez.3, n.23529 del 13/05/2014, Ionie, Riv. 259194; Sez. 1, n.20954 del 18/01/2011, Torna, Riv. 250417; Sez. 1, n.7042 del 27/05/1996, Fontana, Riv. 250324.
- 19 - Così, ancora, Sez. 3, n. 11031 del 5/02/2015, Mentoli e altro, Riv. 263433 che sull'idea d'idoneità dell'oggettivo disturbo arrecato fonda il proprio assunto.
- 20 - Sez. 3, n. 11031 del 5/02/2015, dep. 16/03/2015, Mentoli e altro, Riv. 263433.
- 21 - Di talché la Corte non ha avuto veruna difficoltà ad emettere il pronunciamento divenuto leader in materia.
- 22 - Il tema dell'inquadramento della fattispecie quale qualificazione giuridica del fatto, è ampiamente trattato da G. Fiandaca ed E. Musco in *Diritto Penale, Parte Generale*, Zanichelli Bologna, 2010.